COMUNE DI TIGNALE

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE n° 6/28-04-2023

OGGETTO: TARI: Revisione straordinaria infra periodo ex art. 4.7 delibera ARERA 363/2021/R7rif del Piano Economico e Finanziario 2022 - 2025 e approvazione Tariffe anno 2023

L'anno duemilaventitre, addì ventotto del mese di aprile con inizio della seduta alle ore 20:30, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 267/2000, il Consiglio Comunale si riunisce presso la sala consiliare del Municipio, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano presenti:

	PRESENTE / ASSENTE	
1. Fabio Bruno Vicentini	Presente	
2. Marcella Tononi	Presente	
3. Evelyne Jacqueline Emilienne Ferrero	Presente	
4. Miriam Brunori	Assente	
5. Daniele Bonassi	Presente	
6. Claudio Bertella	Presente	
7. Luigi Bertoldi	Presente	
8. Jacopo Bonincontri	Presente	
9. Daniele Lorenzi	Presente	
10. Giovanni Maffei	Presente	
11. Paolo Triboldi	Presente	
TOTALE	Presenti 10	Assenti 1

Assiste l'adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE Maria Rosa Antonioli il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Consigliere Tononi Marcella è collegato da remoto tramite piattaforma telematica.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. Fabio Bruno Vicentini assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: Favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniele Bonassi

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Parere di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: Favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Daniele Bonassi

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

C.C. n 6 del 28-04-2023

OGGETTO: TARI: Revisione straordinaria infra periodo ex art. 4.7 delibera ARERA 363/2021/R7rif del Piano Economico e Finanziario 2022 - 2025 e approvazione Tariffe anno 2023

Il Presidente introduce il punto 6 all'ordine del giorno: "*Qui adesso, come a breve ci illustrerà l'Assessore al bilancio si pone la necessità di rivedere non tanto e non solo la tariffa dal punto di vista economico, ma come vedremo, ci spiegherà anche l'Assessore, la tariffa nella sua strutturazione. Sapete che Tignale era rimasto uno degli ultimi Comuni ad applicare una tariffa di tipo monomio, è chiaro che questo alla luce del quadro normativo cambiato, non è più possibile e quindi anche il Comune di Tignale ha dovuto cambiare l'impostazione della tariffa. Chiaramente non è stato un lavoro semplice in quanto la scelta storica delle Amministrazioni precedenti e anche della nostra, fino allo scorso anno, era stata quella della tariffa monomia per calmierare quella che era la tariffa per alcune attività economiche. E' chiaro che la nuova strutturazione pone al centro: chi più produce rifiuti, più paga e da un certo punto di vista viene a mutare radicalmente quello che era stato il nostro approccio e sostanzialmente ad aumentare di parecchio quello che era il carico tributario per alcune categorie di utenti. Dicevo che è stato fatto secondo me un lavoro molto importante, devo dire anche molto tecnico da parte degli uffici e da parte dell'Assessore di riferimento e quindi credo che permetta di fare una sintesi di equilibrio della vicenda."* Cede quindi la parola all'Assessore Bertoldi.

Bertoldi: *"Come diceva il Presidente la revisione straordinaria è stata sì necessaria perché l'ARERA aveva pronosticato il rischio per il 2023 di un'inflazione al 2,60%, è inutile che vada adesso a ripetere i dati dell'inflazione media corrente, per cui questo dava un attimino il "la" ad una revisione perché altrimenti il servizio non sarebbe stato economico, non avrebbe avuto la copertura dei costi. Poi sapete che l'ARERA disciplina anche i ricavi sulla base dei costi degli ultimi due anni precedenti e quindi del 2020 e questo con il Covid avrebbe di gran lunga ridimensionate le entrate del gestore, per cui si è dovuto ricorrere a questa revisione straordinaria che è stata fatta da tutti i Comuni che hanno conferito il servizio. Oggi pomeriggio abbiamo approvato il bilancio di Garda Uno S.p.A. in Assemblea, è un bilancio in attivo e sostenibile anche in proiezione ai prossimi esercizi e il gestore ci ha documentato positivamente sulla validità della raccolta differenziata che ha prodotto ricavi per il gestore per 2.800.000,00 euro dalla vendita dei beni conferiti e differenziati ed ha consentito di ristorare il PEF, il Piano Economico Finanziario e la tariffa per 800.000,00. Per cui ci sarebbero stati aumenti molto più significativi, ma ristorati da questa attività di differenziazione. Poi andremo a specificare per quanto riguarda Tignale, con dati che secondo me sono interessanti sulla quantità di conferiti e raccolti. Proprio per questo l'aumento è ragionevole, si posiziona su un +5.9% con un costo complessivo per il 2023 pari a 546.288,00 che come sapete deve essere coperto integralmente dalla tariffa. Come accennavo, Tignale è diventato un Comune virtuoso, in questo senso do i dati riassuntivi del 2022 su un totale di raccolta di 1.498.302 kg abbiamo differenziato per 901.642,00 kg per un 60,2%. Direi che è un risultato buono. Come specifichiamo sempre c'è un calo della differenziazione nei mesi poi estivi. Probabilmente i nostri turisti non sono poi così virtuosi come i nostri cittadini, nei mesi di maggio abbiamo un 70,94%, nel mesi di giugno 76,00%, poi cominciamo ad abbassarci per quanto riguarda luglio e agosto 56/55% e ad inizio anno siamo 56% - 61% - 72%. I nostri cittadini hanno apprezzato questo servizio, lo attuano, siamo un po' inficiati sulla media dei turisti che cercheremo di educare. Gli operatori mi assicurano che sono molto attenti a specificare negli appartamenti e nelle strutture questo tipo di interventi. Speriamo che ci sia una corrispondenza di azioni da parte dei turisti. Speriamo perché veramente potremmo senz'altro migliorare.*

Il Presidente accennava alla tariffa, ovviamente è stato un lavoro importante, avevamo paura essendo Tignale tra gli unici Comuni rimasti ad utilizzare la tariffa monomia che l'adozione della tariffa fissa e variabile, binomia, ci scombussolasse un po' tutto. Eravamo molto preoccupati, sapete che in questi anni siamo riusciti a contenere un po' i costi per quanto riguarda le attività economiche che sono ancora la spina dorsale della nostra economia, mi riferisco agli operatori turistici, alberghi, bar ristoranti, negozi etc.; questa è un po' l'azione che abbiamo fatto in questi anni. Fortunatamente, la novità positiva della delibera ARERA era che lasciava ancora la manovrabilità della tariffa e siamo riusciti a gestirla in modo, come diceva il Presidente, coerente al nostro comportamento degli anni scorsi. Questa tariffa binomia ha privilegiato in tanti casi le utenze domestiche, perché sapete, come ho detto prima che la tariffa si compone di una tariffa fissa che è uguale per tutte le tipologie di abitazioni e una quota variabile, determinata dal numero

dei componenti, per cui prima riuscivamo a gestirlo in modo univoco adesso per i componenti certe utenze hanno la premialità in uno sconto anche sulla tariffa.
Due dati:
- un appartamento di un componente di 50 metri nel 2022 pagava 77,00 euro a Tignale, ne pagava 60,00 a Tremosine, per fare un confronto con un Comune limitrofo vicino e 79,00 li pagherà nel 2023 [a Tignale].
- un appartamento di due componenti di 100 metri pagava 162,00 euro a Tignale nel 2022, pagava 140,00 euro a Tremosine e pagheranno [a Tignale]128,00 euro nel 2023;
Il Discorso, come vi dicevo è che va ad influire sui componenti, più componenti sono meno pagano.

- *L'appartamento di 3 componenti in mq 100,00 ne pagava 166,00 € nel 2022, ne pagava 170,00 € a Tremosine e pagherà 142,00 euro a Tignale nel 2023.*
- *L'appartamento di 4 componenti in 100 metri, pagava 169,00 Euro a Tignale nel 2022, € 198,00 a Tremosine nel 2022 e 154,00 € Tignale 2023.*

Vedete che c'è un ristoro sul numero dei componenti che vanno a comporre la parte della tariffa variabile. Quello che diventa un lavoro importante che abbiamo fatto è sulle utenze non domestiche . Accennava giustamente il Presidente che chi più inquina, più paga, è questo il principio che ha determinato poi l'istituzione da parte di ARERA delle tariffe. Si è riusciti a modularle, vi do qualche esempio di alberghi con ristorazione su cui vi do il coefficiente che va poi moltiplicato per la superficie. Questo coefficiente è una percentuale che moltiplichiamo poi per la superficie dedicata all'attività. Gli alberghi con ristorazione avevano un coefficiente di 3,69 per mq nel 2022, Tremosine, 4,35, siamo riusciti a manovrare a Tignale ad un 4,18 nel 2023. Per cui un aumento senz'altro che può essere sostenuto. Gli alberghi senza ristorazione che ovviamente hanno meno rifiuti, 3,69 nel 2022 a Tignale, 3,06 a Tremosine e 3,70 a Tignale nel 2023. Qui vedete che gli scostamenti diciamo sono sostenibili. Il grosso era relativo a ristoranti, pizzerie etc. che producono rifiuti. Tignale aveva un coefficiente di 5,32 nel 2022, Tremosine 21,03 e siamo riusciti a Tignale a contenerlo nel 2023 all'8,78. Per cui direi un bello sforzo e senz'altro anche qui un coefficiente che può essere sostenuto da queste attività. I bar altro problema: 4,67 a Tignale nel 2022, 17,31 a Tremosine e 6,82 a Tignale 2023. I supermercati 5,32 a Tignale 2022, 6,74 a Tremosine, 5,38 a Tignale 2023. Per cui vedete che siamo riusciti a manovrare i coefficienti e a contenere gli aumenti e l'intervento su cifre, secondo me accettabili anche per ristoranti. Certo qualcuno mi diceva: hanno beneficiato tanti anni della tariffa molto più bassa rispetto agli altri Comuni e adesso è giusto che anche loro diano un segno, un segno senz'altro lo daranno, ma sono aumenti gestibili e aumenti che potranno sostenere". Qui fa il confronto con le tariffe applicate ai bar e ristoranti in altri Comuni. Aggiunge*: "Io non vi do l'elenco degli altri Comuni limitrofi a noi, abbiamo preso Tremosine, ma vi assicuro che i coefficienti più o meno negli altri Comuni si attestano su quelli di Tremosine per cui erano già abituati ad avere questo tipo di tariffa. Abbiamo qui anche il parere del revisore dei conti".*
Qui l'Assessore Bertoldi chiede al Revisione dott. D'Anna Agostino se ritiene di aggiungere delle precisazioni al riguardo.
Dott. D'Anna Agostino: *"Su questo prendo atto delle comunicazioni varie che mi vengono passate, non ci sono grandi aspetti contabili o di revisione da rivedere, è soltanto il seguire delle direttive superiori di ARERA etc. ed applicarle al bilancio in questione, per cui va bene quanto già detto dal Vice Sindaco".*
Prende la parola il Sindaco: "*Mi permetto di aggiungere io due considerazioni: la prima è il ringraziamento agli uffici finanziari e all'ufficio tributi che hanno fatto un lavoro egregio, perché se è pur vero che è un principio sacrosanto, che più uno produce [rifiuti] più uno deve corrispondere e pagare, mi sembrava doveroso e quindi questi sono stati i principi dettati ai vari uffici nel fare le varie simulazioni. Cercando di non innalzare troppo quell'aliquota, perché ho visto con delle verifiche puntuali fatte presso gli uffici dei Comuni di Gargnano e Tremosine che a parità di metrature questi pagavano più del doppio. Noi non potevamo permetterci questo, quindi gli uffici hanno cercato di alleggerire il carico tributario a questi [queste categorie] ma ci siamo resi conto che loro hanno un giro importante soprattutto in stagione e di conseguenza il volume prodotto anche nel conferimento di rifiuti è importante. Aggiungo inoltre che avete visto che è cambiata anche la pulizia delle strade da quest'anno viene fatta da Garda Uno e se qualcuno dovesse dire che è rimasta erba a lato della strada, dipende dal fatto che lo spazzamento meccanico obbligatoriamente secondo i principi di ARERA deve essere fatto da Garda Uno per cui i nostri operai devono passare o il giorno precedente o lo stesso giorno, se ne avessero l'opportunità [a tagliare l'erba], ma non abbiamo risorse umane sufficienti per fare il taglio e per far seguire immediatamente il*

passaggio con lo spazzamento meccanico. Per cui deve essere fatto qualche giorno prima e purtroppo la "cosa" deve restare li, ed è brutto da vedersi. Io ho pregato gli stessi operai, almeno nelle strade principali, di raccogliere l'erba tagliata, ma non sappiamo come conferirlo, il conferimento spetta al mezzo meccanico che effettua la raccolta. Cercheremo di sincronizzarci, purtroppo le giornate il cui passano con il mezzo meccanico sono il primo martedì del mese. Il prossimo è il 2 maggio e chiaramente non si lavora questo fine settimana e quindi non si è potuto dare seguito ai lavori di sfalcio il giorno antecedente per passare il giorno successivo con il mezzo meccanico. Per cui è cambiata la filosofia di raccolta con lo spazzamento".

Il Presidente chiede se vie sono domande al riguardo e non essendoci ulteriori interventi pone in votazione il sesto punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo all'Allegato "A", che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti;;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025 prevedendo un tool per l'elaborazione del PEF pluriennale 2022-2025;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed amplia i costi "riconosciuti" fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che l'elaborazione del PEF pluriennale 2022-2025 deve avvenire utilizzando il tool allegato alla Determina n. 2/2021 della stessa Autorità per le Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,

- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da determinare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

DATO ATTO che gli avvisi di pagamento che verranno emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999**,** sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente

ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:
- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:
- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

ATTESO che l'elaborazione del PEF relativo all'anno 2023 è avvenuta avvalendosi della revisione infra-periodo, come ammessa dalle disposizioni di seguito indicate:

- dagli articoli 8.5 e 8.6 della delibera n. 363/2021 di ARERA che individuano, quale motivazione alla base della revisione, situazioni che possono pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, a causa dell'inadeguatezza dei dati inseriti nel 2022, rispetto al nuovo contesto entro cui ci si trova ora ad agire,
- dall'articolo 4.7 dell'Allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, che consente all'ETC di presentare una revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria, quando accerta situazioni di squilibrio economico e finanziario,
- dall'articolo 28.4 del citato Allegato A, alla Deliberazione n. 363/2021 di ARERA che dispone che l'organismo competente, ossia dall'ETC se presente, possa decidere se procedere con la revisione, qualora individui circostanze straordinarie tali da mettere a rischio il raggiungimento degli obiettivi indicati nel PEF medesimo o che possano arrecare pregiudizio agli equilibri di bilancio dei gestori;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che nel caso del Comune di Tignale l'Ente di governo dell'Ambito non è stato costituito e che quindi ne assume tale ruolo l'ente stesso;

CONSIDERATO che per la gestione TARI e per la determinazione delle tariffe occorre tenere conto anche delle disposizioni intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO che Garda Uno s.p.a., in qualità di soggetto che svolge per il Comune il servizio integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani, con l'esclusione della gestione della tariffa, ha trasmesso a mezzo posta elettronica certificata la nota (acquisita al Protocollo Generale n. 1376 del 8 marzo 2023) avente per oggetto " revisione straordinaria ex art. 4.5 della Delibera ARERA n. 363/2021/R/rif del Piano Economico e Finanziario 2022 – 2025 per gli anni dal 2023", con i seguenti allegati:

- Tool di Calcolo ARERA del Piano Economico e Finanziario per gli anni 2022-2025 contenente la revisione straordinaria per l'anno 2023 e successivi;
- Relazione illustrativa accompagnatoria del Piano;
- Dichiarazione di Veridicità del Legale Rappresentante di Garda Uno SpA
- Relazione che accerta lo squilibrio economico e finanziario della Gestione con conseguente illustrazione della necessità di Revisione straordinaria redatta da Società terza incaricata di accertarne la sussistenza;

CONSIDERATO che con determina n. 58 del 15 marzo 2023 si è dato incarico alla CO.SE.A. di Castel di Casio (BO) per l'attività di assistenza, supporto e consulenza nella validazione del PEF 2023 e revisione straordinaria infra-periodo ex art. 4.7 delibera 363/2021/r/rif, al fine di permettere allo scrivente Ente di ottemperare compiutamente alle funzioni di Ente Territorialmente Competente (ETC)

ai sensi dell'MTR, con particolare riferimento alle operazioni di verifica e validazione e che la stessa in data 5 aprile 2023 con prot. n. 1905 ha consegnato la validazione del documento suddetto;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2023;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il prospetto di PEF pluriennale, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera "A", unitamente alla relazione accompagnatoria, quali parti integranti e sostanziali della medesima;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2023 che, in assenza dell'Ente Territorialmente Competente, spetta al Comune;

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2023 ammonta ad € 546.898,00 ridotto del corrispondente contributo MIUR ricevuto;

RILEVATO che dal Piano Economico Finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio per l'anno 2023 di 546.898,00 così ripartiti:

COSTI FISSI: € 257.060,00
COSTI VARIABILI: € 289.838,00

RITENUTO di attribuire alle utenze domestiche il 46% del costo complessivo ed il restante 54% alle utenze non domestiche;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare l'anno 2023, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "B" della presente deliberazione;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela (TEFA), protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2023, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare il Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per l'anno 2023, secondo i criteri previsti dal nuovo MRT-2 considerato che:

- il Gestore con il supporto della società Utiliteam ha analizzato che le tariffe approvate

siano compatibili rispetto al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nello scenario economico attuale, riportando i risultati dell'analisi per tutti i Comuni gestiti;

- la suddetta analisi evidenzia che la gestione operativa 2023 presenta risultati economici negativi sempre più rilevanti, con conseguenze negative sui flussi di cassa già a partire dal 2023;
- il disequilibrio Economico finanziario del Gestore si configura tra le circostanze straordinarie al verificarsi delle quali si rende applicabile la revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria ai sensi dell'art 8.5 della delibera 363/2021/R/ RIF.

Si ricade pertanto nelle circostanze straordinarie definite all'art. 28.4 dell'MTR-2 che permette l'aggiornamento con cadenza biennale del PEF secondo le modalità ed i criteri definiti dall'Autorità.

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2023;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito nella legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che, *a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno,* quindi sganciati dal bilancio di Previsione.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29 dicembre 2022 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione armonizzato anni 2023-2025 e i relativi allegati e aggiornamento Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023-2025;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ATTESO che il Responsabile dell'Area dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile;

TUTTO ciò premesso e considerato;

Con voti favorevoli n. 8 astenuti n. 2 (Bonincontri, Tononi), contrari nessuno, espressi da n. 10 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. **di approvare** il Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per l'anno 2023, secondo i criteri previsti dal nuovo MRT-2, e relativa revisione infra-periodo per circostanze straordinarie come indicato in premessa, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di prendere atto del PEF pluriennale 2022-2025 di cui all'allegato "A";

2. **di approvare** le tariffe TARI per l'anno 2023, come indicate nell'allegato "B" al presente atto;
3. **di trasmettere** mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario 2022-2025, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e della relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99;
4. **di provvedere** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
5. **di dare** atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;

Inoltre, con voti favorevoli n. 8 astenuti n. 2 (Bonincontri, Tononi), contrari nessuno, espressi da n. 10 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano,

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Fabio Bruno Vicentini

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
dott.a Maria Rosa Antonioli

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ
(art. 134 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio Web del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Data 28-04-2023 Il Vice Segretario Comunale

dott.a Maria Rosa Antonioli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 267/2000)

N° **235** Reg. Pubbl.
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno **12-05-2023** all'Albo pretorio web ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Data **12-05-2023**

Il Responsabile Amm.vo
MARIAROSA ANTONIOLI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa